

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 febbraio 2026

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta). (26R00009) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 21.

Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone). (26R00010) Pag. 2

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 22.

Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione). (26R00011) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 23.

Disposizioni in materia di sostegno alle Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1. (26R00012) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25. (26R00013) Pag. 8

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 aprile 2025, n. 19.

Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale. (25R00154) ... Pag. 9

LEGGE 5 giugno 2025, n. 23.

Norme in materia di sanità. (25R00182) Pag. 11

LEGGE 5 giugno 2025, n. 24.

Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano "liberi di scegliere". (25R00183) Pag. 12





REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 20.

Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 15 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto e finalità*

1. La presente legge reca disposizioni in materia di finanziamento della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, di cui alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta), finalizzate a ottimizzare l'erogazione dei benefici previsti a sostegno delle attività svolte dalla Fondazione Maria Ida Viglino per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio culturale in Valle d'Aosta.

Art. 2.*Modificazione all'art. 5 della legge regionale n. 8/1992*

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 8/1992, le parole: «dell'immobile sede» sono sostituite dalle seguenti: «degli immobili sede».

Art. 3.*Modificazione all'art. 7 della legge regionale n. 8/1992*

1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 8/1992 è sostituito dal seguente:

«2. All'erogazione del contributo di cui all'art. 5, comma 1, si provvede annualmente sulla base delle spese indicate nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso della Fondazione e, comunque, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio.».

Art. 4.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 69.023 per l'anno 2024 e in annui euro 182.000 a decorrere dall'anno 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti).

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e in quello per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 69.023 per l'anno 2024 e annui euro 92.000 per il periodo 2025/2027;

b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 90.000 per il periodo 2025/2027.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di stabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis)

26R00009



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 21.

Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 15 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Allo scopo di ridefinire le modalità di finanziamento dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone di cui alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone), con particolare riferimento alle modalità di ripartizione delle spese relative al funzionamento dell'Istituto medesimo, la presente legge reca modificazioni alla legge regionale n. 36/1986.

Art. 2.

Modificazione all'art. 8 della legge regionale n. 36/1986

1. Al comma secondo dell'art. 8 della legge regionale n. 36/1986, dopo le parole: «provvede a proprio carico alla manutenzione straordinaria», sono inserite le seguenti: «, ordinaria e alle spese per la provvista di combustibili da riscaldamento».

Art. 3.

Modificazione all'art. 9 della legge regionale n. 36/1986

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 36/1986 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione eroga a favore dell'Istituto un contributo annuo a titolo di concorso alle spese, non ricomprese tra quelle di cui all'art. 8, comma secondo, per il funzionamento dell'Istituto medesimo.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 10 della legge regionale n. 36/1986

1. L'art. 10 della legge regionale n. 36/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 180.720,69 a decorrere dal 2024 di cui:

a) euro 90.720,69 per il contributo annuo di cui all'art. 9;

b) euro 90.000 per gli interventi di cui all'art. 8, comma secondo.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 180.720,69 nel periodo 2024/2027.

3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminata con legge di stabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 180.720,69 a decorrere dal 2024.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) per annui euro 180.720,69 nel periodo 2024/2027.

3. A partire dagli esercizi successivi al 2027 la spesa è rideterminata con legge di stabilità, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(*Omissis*).

26R00010



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 22.

Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 15 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Nelle more della revisione complessiva della normativa regionale in materia di cooperazione, con particolare riferimento alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione), la presente legge semplifica e riorganizza le misure di contributo previste a favore degli enti cooperativi, al fine di promuovere lo sviluppo e il consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, che impatta su diversi settori del tessuto economico regionale.

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 43

1. L'art. 43 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Soggetti beneficiari*). — 1. I soggetti beneficiari delle misure previste dal presente capo sono gli enti cooperativi, aventi sede operativa nel territorio regionale, che:

a) perseguono lo scopo mutualistico di cui all'art. 2;

b) sono in possesso della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente tramite l'iscrizione nel registro regionale degli enti cooperativi di cui all'art. 3, nelle categorie:

1) cooperative di produzione e lavoro;

2) altre cooperative con almeno il 40 per cento di soci lavoratori;

3) cooperative sociali;

c) sono in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla presente legge e dalla normativa statale in materia di cooperazione.

2. Gli enti ausiliari organizzati in forma di società cooperativa sono esclusi dai benefici di cui al presente capo.»

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 44

1. L'art. 44 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (*Modalità per l'ottenimento di contributi e spese ammissibili*). — 1. I contributi di cui al presente capo sono concessi a domanda, da presentare in via telematica, tramite piattaforma dedicata accessibile dal sito istituzionale della regione, per ordine cronologico di ricevimento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. La domanda è presentata alla struttura competente ed è corredata da apposito progetto di investimento, relativo all'operazione per la quale si chiede il contributo, commisurato alle effettive esigenze dell'ente cooperativo richiedente e conforme all'oggetto e agli scopi statutari dello stesso.

3. Sono ammissibili a contributo, purché coerenti e funzionali all'attività dell'ente cooperativo richiedente e a servizio esclusivo dell'iniziativa agevolata, le spese relative all'acquisto di:

a) immobilizzazioni materiali, con particolare riferimento a impianti, macchinari e attrezzature;

b) immobilizzazioni immateriali.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 45

1. L'art. 45 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Contributi agli investimenti per lo sviluppo di nuovi enti cooperativi*). — 1. Per favorire lo sviluppo di nuovi enti cooperativi, sono concessi contributi a fondo perduto per un importo massimo non superiore a euro 40.000, nella misura massima del 40 per cento delle spese ammissibili e con il limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000.

2. Sono considerati ammissibili gli investimenti coerenti con il progetto di cui all'art. 44, comma 2, finalizzati a favorire lo sviluppo di nuovi enti cooperativi, intendendosi per tali gli enti cooperativi costituiti da meno di due anni alla data di presentazione della domanda e aventi almeno un bilancio approvato e depositato da cui risulti un patrimonio netto positivo.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 46

1. L'art. 46 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (*Contributi agli investimenti per programmi di sviluppo e di innovazione*). — 1. Per favorire la realizzazione di programmi di sviluppo e di innovazione da parte degli enti cooperativi costituiti da più di due anni alla data di presentazione della domanda e aventi almeno due bilanci approvati e depositati da cui risulti un patrimonio netto positivo, sono concessi contributi a fondo perduto per un importo massimo non superiore a euro 80.000, nella misura massima del 50 per cento delle spese ammissibili e con il limite minimo di spesa ammissibile pari a euro 10.000.»



2. Sono considerati ammissibili gli investimenti relativi a programmi di sviluppo e di innovazione, coerenti con il progetto di cui all'art. 44, comma 2, volti ad ammodernare o a espandere l'attività degli enti cooperativi, aventi ricadute positive sul territorio regionale in termini di rispetto dell'ambiente, promozione della sostenibilità, utilizzo efficiente dell'energia e delle risorse naturali, nonché di sviluppo dei livelli occupazionali.

3. Il contributo di cui al comma 1 è incrementato del 20 per cento a seguito di operazioni di aumento di capitale sociale pari almeno al 10 per cento delle spese ammissibili.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 50

1. L'art. 50 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 50 (*Concessione dei contributi e cumulo*). —

1. I contributi di cui al presente capo sono concessi ai sensi della normativa euorunitaria vigente in materia di aiuti di Stato e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. La struttura competente provvede all'espletamento dell'istruttoria e acquisisce la valutazione tecnico-economico-finanziaria effettuata da Finaosta S.p.a., o tramite soggetti esperti in materia di valutazione dei progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica. Nel caso in cui l'amministrazione regionale si avvalga del supporto di Finaosta S.p.a., la struttura competente provvede a stipulare apposita convenzione con la quale sono disciplinati i rapporti derivanti dallo svolgimento della valutazione tecnico-economico-finanziaria e l'entità dei compensi per le attività svolte.

3. Il dirigente della struttura competente, sulla base dell'istruttoria e della valutazione tecnico-economico-finanziaria, procede, con proprio provvedimento, alla concessione o al diniego dei contributi.

4. I contributi concessi ai sensi del presente capo possono essere cumulati con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese ammissibili, fermo restando il divieto di doppio finanziamento.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 51

1. L'art. 51 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 51 (*Vincoli, alienazione, mutamento di destinazione e sostituzione dei beni*). — 1. Ogni ente cooperativo può presentare una sola domanda di contributo nell'arco di tre anni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda. Tale disposizione opera esclusivamente nel caso di domande favorevolmente istruite o in corso di istruttoria.

2. Gli enti cooperativi beneficiari dei contributi di cui al presente capo hanno l'obbligo di mantenere la destinazione produttiva dichiarata dei beni oggetto di contributo e di non alienarli o cederli separatamente dall'azienda per un periodo di cinque anni per le grandi imprese e di tre anni per le piccole e medie imprese, decorrente dalla data di acquisto del bene o di ultimazione dell'iniziativa nel caso di investimenti concernenti beni mobili, e di dieci anni, decorrente dalla data di acquisto o di ultimazione, nel caso di investimenti concernenti beni immobili.

3. Gli enti cooperativi beneficiari che intendano alienare o cedere i beni oggetto di contributo o mutarne la destinazione d'uso prima della scadenza del periodo di cui al comma 2, per la sopravvenuta impossibilità del mantenimento della destinazione dichiarata dei beni finanziati, presentano apposita domanda alla struttura competente.

4. Il dirigente della struttura competente autorizza, con proprio provvedimento, il mutamento di destinazione d'uso o l'alienazione anticipata dei beni oggetto di intervento e provvede al recupero dell'importo del contributo concesso, calcolato in proporzione al periodo di utilizzo del bene e maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione.

5. La restituzione del contributo concesso non è dovuta nel caso di sostituzione dei beni oggetto di contributo con altri beni della stessa natura, purché la sostituzione sia preventivamente autorizzata dal dirigente della struttura competente.»

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 52

1. L'art. 52 della legge regionale n. 27/1998 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (*Controlli, ispezioni e revoca dei contributi*). — 1. La struttura competente, anche avvalendosi del supporto di Finaosta S.p.a. o di soggetti esperti in materia di valutazione di progetti di investimento, individuati mediante procedure a evidenza pubblica, può disporre, in qualsiasi momento, controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge e dal provvedimento di concessione, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dall'ente cooperativo beneficiario.

2. Per consentire lo svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 1, i soggetti all'uopo incaricati hanno libero accesso alla sede degli enti cooperativi interessati, nonché a ogni documentazione necessaria.

3. Il dirigente della struttura competente dispone, con proprio provvedimento, la revoca, anche parziale, qualora gli enti cooperativi:

a) forniscano dichiarazioni mendaci o false attestazioni;

b) non adempiano all'obbligo di cui all'art. 51, comma 2;


c) non portino a termine le iniziative programmate entro tre anni dalla data di concessione del contributo;

d) trasferiscano l'attività o non rispettino i vincoli di cui al presente capo;

e) attuino l'iniziativa in modo parziale o sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato in sede di concessione del contributo;

f) non attuino, in parte o del tutto, il progetto di cui all'art. 44, comma 2.

4. La revoca comporta l'obbligo di restituzione dell'intero importo del contributo, maggiorato degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di erogazione e fino alla data di avvenuta restituzione. La revoca può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato. Con il provvedimento di



revoa sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione della somma da restituire senza ulteriori interessi, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. La mancata restituzione del contributo entro il termine stabilito comporta il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dal presente capo per un periodo di tre anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto viene meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.»

Art. 9.

Modificazione all'art. 57-bis

1. Dopo il comma 3 dell'art. 57-bis della legge regionale n. 27/1998, è aggiunto il seguente:

«3-bis. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche tramite procedimenti a bando, secondo le modalità e i termini individuati con deliberazione della giunta regionale.»

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Per i procedimenti relativi alle domande di contributo di cui al Titolo IV della legge regionale n. 27/1998, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 27/1998, come modificate dalla presente legge.

2. Nelle more dell'istituzione della piattaforma dedicata di cui all'art. 44 della legge regionale n. 27/1998, come sostituito dall'art. 3, gli enti cooperativi presentano domanda di contributo tramite modelli appositamente predisposti dalla struttura regionale competente in materia di cooperazione, corredata dalla documentazione prevista con la deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 57-bis della legge regionale n. 27/1998.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Gli articoli 47, 47-bis, 48 e 49 e il comma 3 dell'art. 57-bis della legge regionale n. 27/1998 sono abrogati.

2. Sono altresì abrogati:

a) gli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 16 febbraio 2006, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione));

b) l'art. 15, comma 6, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 4 (Manutenzione, per l'anno 2007, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni);

c) l'art. 34, comma 4, della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (legge comunitaria 2009).

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 390.000 per l'anno 2024 e annui euro 170.000 a decorrere dal 2025.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della regione per il triennio 2024/2026 e del bilancio di previsione della regione per il triennio 2025/2027:

a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale), annualmente così suddivisi:

1) per l'anno 2024 euro 40.000;

2) per l'anno 2025 euro 10.000.

b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

1) Titolo 1 (spese correnti): euro 10.000 per ciascun anno del periodo 2024/2027;

2) Titolo 2 (spese in conto capitale): euro 340.000 per l'anno 2024, euro 150.000 per l'anno 2025 e annui euro 160.000 per il 2026 e 2027.

3. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa dei medesimi bilanci nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato):

a) Titolo 1 (spese correnti): per annui euro 10.000 per il periodo 2024/2027;

b) Titolo 2 (spese in conto capitale): per euro 380.000 per l'anno 2024 e annui euro 160.000 per il periodo 2025/2027.

4. A partire dagli esercizi successivi al 2027, la spesa è rideterminata con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

5. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma 3, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00011



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 23.

Disposizioni in materia di sostegno alle Pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 55 del 15 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione, al fine di ampliare e promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene le pro loco operanti sul territorio regionale per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale, nonché per le spese correlate alla gestione dei punti di ristorazione denominati «Punto RossoNero» in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso.

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2001, n. 6

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35), le parole: «e che non sia sede di una azienda» sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'art. 29 della legge regionale n. 6/2001, le parole: «all'azienda nel cui territorio sono comprese o, qualora non siano ricomprese nell'ambito territoriale di alcuna azienda, all'Assessorato regionale competente in materia di turismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'*Office régional du tourisme* - Ufficio regionale del turismo, di seguito denominato *Office*».

3. Il comma 8 dell'art. 29 della legge regionale n. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«8. Qualora l'*Office* rilevi sovrapposizioni tra le varie iniziative può, sentito l'Assessorato competente in materia di turismo, chiedere di apportare modifiche ai programmi proposti.».

4. L'art. 30 della legge regionale n. 6/2001 è sostituito dal seguente:

«Art. 30 (*Contributi alle pro loco per le spese di organizzazione e svolgimento di manifestazioni pubbliche*). — 1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo turistico, culturale e sociale del territorio e di valorizzare le tradizioni locali, sostiene le pro loco operanti sul territorio regionale erogando contributi per le spese correlate alle seguenti tipologie di attività:

a) gestione dei punti di ristorazione denominati «Punto RossoNero» in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso;

b) organizzazione e svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale sul territorio di propria competenza.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con provvedimento del dirigente competente in materia di turismo nella misura massima annuale di 5.000 euro per ogni pro loco e per ciascuna tipologia di attività di cui al comma 1, e, comunque, per un importo non superiore al 70 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile. I contributi per le due tipologie di attività sono cumulabili. Con riguardo alle spese di cui al comma 1, lettera *a*), nel caso in cui il «Punto RossoNero» sia gestito congiuntamente da più pro loco, il contributo è concesso a un unico beneficiario, individuato quale capofila dalle pro loco coinvolte. Con riguardo alle spese sostenute per le attività di cui al comma 1, lettera *b*), il contributo è concesso con riferimento a uno o più eventi organizzati da una pro loco sul territorio di propria competenza.

3. Alle attività di cui al comma 1, lettera *a*), è riservato il 12 per cento dello stanziamento di bilancio, mentre la restante parte, pari all'88 per cento, è destinata alle attività di cui al comma 1, lettera *b*). Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, le agevolazioni sono concesse in misura proporzionalmente ridotta.

4. I contributi di cui al presente articolo sono concessi per le attività di cui al comma 1 con riferimento, esclusa qualunque spesa di investimento, a tutte le spese dedicate esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni, ivi compresi:

a) i servizi di noleggio di beni e attrezzature nonché di manutenzione e di vigilanza sugli stessi;

b) le spese per i servizi tecnici, quali in particolare l'allestimento delle strutture e l'allacciamento delle utenze temporanee di energia;

c) le spese per l'acquisto di energia;

d) le spese correlate all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa statale in materia di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche e di vigilanza antincendio;

e) le spese per l'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento e per coloro che assistono all'evento stesso;

f) i servizi di trasferimento, mediante bus o navette, da e per le sedi degli eventi stessi;

g) le spese per le attività di promozione in ambito regionale e statale.



5. I contributi di cui al presente articolo possono, altresì, essere concessi per l'acquisto di stoviglie compostabili, nel limite massimo del 10 per cento del contributo richiesto, a condizione che la manifestazione preveda attività di ristorazione.

6. Le istanze di contributo, con riferimento alle manifestazioni previste dal 1° ottobre dell'anno di presentazione dell'istanza al 30 settembre dell'anno successivo, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di turismo entro il 1° agosto di ogni anno.

7. I contributi di cui al presente articolo sono revocati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di turismo in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese, di mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli, o di mancato rispetto delle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 8. In caso di revoca il beneficiario è tenuto alla restituzione degli importi ricevuti maggiorati degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione del beneficio economico e la data dell'avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del relativo provvedimento di revoca.

8. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento e aspetto, anche procedimentale, per l'accesso ai contributi di cui al presente articolo, ivi compreso il dettaglio delle spese ammissibili, nonché, sentite le associazioni delle pro loco maggiormente rappresentative a livello regionale, le disposizioni applicative per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.»

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno 2024, le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 30 della legge regionale n. 6/2001, come sostituito dall'art. 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo anno.

2. Limitatamente al periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 30 della legge regionale n. 6/2001, come sostituito dall'art. 2, sono presentate, a pena di inammissibilità, entro il 15 ottobre 2025, con riferimento alle spese sostenute nel medesimo periodo.

Art. 4.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 9 dell'art. 29 della legge regionale n. 6/2001;

b) l'art. 30 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022).

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 239.002,46 per l'anno 2024, in euro 225.500 per l'anno 2025, in euro 235.500 per l'anno 2026 e in euro 250.000 per il 2027.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 a valere nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti).

3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), gli interventi di cui all'art. 2 sono finanziati mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della medesima legge e il loro onere è determinato con legge di stabilità regionale.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6.

Rideterminazione per l'anno 2024 delle risorse destinate alla finanza locale

1. In applicazione del comma 4 dell'art. 5, l'ammontare delle risorse destinate agli interventi in materia di finanza locale, da ultimo rideterminato dall'art. 37 della legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali), è incrementato di euro 239.002,46 per l'anno 2024.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00012



LEGGE REGIONALE 8 novembre 2024, n. 24.

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modifiche alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 56 del 19 novembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei comuni della Valle d'Aosta per l'anno 2024. Regolazione contabile del trasferimento straordinario dello Stato in favore dei predetti comuni

1. Fermo restando l'importo relativo alla compartecipazione dei comuni della Valle d'Aosta al contributo complessivo della Regione per il concorso agli obiettivi di finanza pubblica definito dall'art. 12 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume a suo carico l'onere del versamento in favore dello Stato dell'ulteriore concorso aggiuntivo alla finanza pubblica da parte dei comuni, definito, per i comuni valdostani, in complessivi euro 495.456, per l'anno 2024, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 marzo 2024, emanato ai sensi dell'art. 1, commi 850 e 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), come modificati dall'art. 6-ter del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170.

2. La Regione trasferisce ai comuni della Valle d'Aosta le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), secondo gli importi stabiliti con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2024. Per l'anno 2024, con le predette risorse, ammontanti a euro 275.435, i comuni partecipano singolarmente, per un importo complessivo di euro 227.668, al concorso aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al comma 1, mediante compensazione operata dalla Regione ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

Art. 2.

Trasferimento straordinario corrente a favore del Comune di Aosta per gli anni 2025 e 2026

1. Per gli anni 2025 e 2026, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), la Regione è autorizzata a disporre un trasferimento straordinario corrente forfettario in favore del Comune di Aosta, per un importo annuo di euro 1.500.000, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana.

2. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Art. 3.

Trasferimento straordinario corrente a favore dei comuni e delle Unités des Communes valdôtaines per gli anni 2025 e 2026. Modificazioni alle leggi regionali 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25

1. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025), le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025».

2. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023 è abrogata.

3. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025».

4. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023 è abrogata.

5. All'alinea del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono soppresse.

6. La lettera *b*) del comma 5 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023 è sostituita dalla seguente:

«*b*) per gli anni 2024 e 2025, entro il 30 aprile di ciascun anno.».

7. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026), è sostituito dal seguente:

«2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra gli enti ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 38 della legge regionale n. 12/2023.».

8. Dopo il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 25/2023, come sostituito dal comma 7, è inserito il seguente:

«2bis. La liquidazione delle risorse di cui al comma 1 è disposta a favore dei comuni e delle Unités des



Communes valdôtaines, compatibilmente con le disponibilità di cassa della Regione, in un'unica soluzione entro il 30 aprile 2026.».

Art. 4.

Convenzioni per l'esercizio di funzioni, l'erogazione di servizi o la realizzazione di progetti di sviluppo. Modificazione alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Al comma 2 dell'art. 104 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette convenzioni, qualora stipulate tra enti pubblici, possono prevedere la costituzione di uffici comuni ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.».

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 770.891 per l'anno 2024 e in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. L'onere di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione), fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede, nei medesimi bilanci:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2024:

1) per euro 503.103, con le seguenti maggiori entrate, previste dall'art. 1, comma 2:

1.1) per euro 275.435, sul Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche);

1.2) per euro 227.668, sul Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti);

2) per euro 267.788, con le maggiori entrate incassate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), derivanti dalla restituzione alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale;

b) nello stato di previsione della spesa per gli anni 2025 e 2026, per un importo annuo di euro 1.500.000, mediante riduzione di spese iscritte nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sulle risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al Titolo V della legge regionale n. 48/1995.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le occorrenti variazioni contabili.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 8 novembre 2024

Il Presidente: TESTOLIN

(Omissis).

26R00013

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 aprile 2025, n. 19.

Disposizioni in materia di noleggio con conducente e trasporto pubblico locale.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 18 del 18 aprile 2025 (n. 13))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29

1. Alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 4, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il comma 4 dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede o mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. Il prelievo e l'arrivo a destinazione dell'utente posso-



no avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato cartaceo o elettronico che deve riportare: *a)* targa del veicolo; *b)* nome del conducente; *c)* data luogo e chilometri di partenza e arrivo; *d)* orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; *e)* dati del fruitore del servizio.”;

b) dopo l'art. 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

Disposizioni per il rilascio di titoli autorizzatori per il servizio di noleggio con conducente

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzato al rilascio di titoli autorizzatori non cedibili, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni.

2. I titoli autorizzatori di cui al comma 1 sono rilasciati nel limite massimo di cinquecento autovetture, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge n. 21/1992 e successive modificazioni. Conformemente alla normativa statale, le autorizzazioni di noleggio con conducente, comunali e regionali, sono valide sull'intero territorio regionale.

3. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, il registro regionale delle autorizzazioni di noleggio con conducente rilasciate dai comuni e dalla Regione ai sensi del comma 1. I comuni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, trasmettono all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità i dati delle autorizzazioni già rilasciate e i dati sull'ambito di esercizio.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da adottare previo parere della Commissione legislativa competente, sono disciplinate le modalità di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni di cui al comma 1. Con il medesimo decreto è adottato uno schema di regolamento tipo per la disciplina, da parte dei comuni, delle autorizzazioni rilasciate da questi ultimi prevedendo che per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non possano essere introdotte misure limitative dei tempi di attesa per l'erogazione dei detti servizi e consentendo il rapporto di intermediazione con committenti terzi. Nel decreto sono, altresì, definiti i criteri e i parametri cui i comuni devono attenersi per fissare il numero massimo di autorizzazioni che ciascun comune può rilasciare.

5. I comuni adeguano i propri regolamenti allo schema di regolamento tipo di cui al comma 4, decorsi novanta giorni dalla sua adozione con decreto assessoriale.

6. Trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità presenta alla Commissione legislativa competente una relazione sull'attuazione del presente articolo e sui risultati ottenuti, anche al fine di valutare la congruità del numero di autorizzazioni complessivamente rilasciate e gli effetti sul mercato.».

Art. 2.

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. I contributi di cui al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, a valere sulle risorse già stanziato per l'annualità 2025, sono garantiti per l'intero esercizio finanziario ai comuni beneficiari che hanno avviato le procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale entro il 31 dicembre 2025.

2. I comuni, entro il 31 dicembre 2025, avviano le procedure di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale urbano che devono essere concluse entro i termini di cui alla normativa vigente. In considerazione della condizione di grave difficoltà sul piano della capacità amministrativa e della carenza di figure professionali, nelle more dell'avvio e del definitivo espletamento di tali procedure, la Regione e i comuni possono prorogare i contratti vigenti.

Art. 3.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19

1. Al comma 6 dell'art. 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, le parole con carattere di stagionalità sono sostituite dalle parole per un periodo di nove mesi all'anno».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Palermo, 8 aprile 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per le infrastrutture
e la mobilità*
ARICÒ

(Omissis).

25R00154



LEGGE 5 giugno 2025, n. 23.

Norme in materia di sanità.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 26 del 13 giugno 2025 (n. 16))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norme in materia di cure palliative domiciliari e residenziali

1. Considerato il preminente interesse pubblico a garantire la continuità nell'erogazione di servizi a soggetti in particolare stato di bisogno assistenziale, fino al conseguimento dei titoli previsti dai decreti interministeriali di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 2010, n. 38 e successive modificazioni, relativi all'attivazione dei percorsi formativi accademici ovvero all'aggiornamento dei programmi didattici in materia di cure palliative, l'erogazione delle cure palliative domiciliari e residenziali da parte delle aziende del Servizio sanitario regionale e degli enti erogatori accreditati potrà essere assicurata da medici che, pur non in possesso di idonea specializzazione o di certificazione regionale ai sensi della legge 27 dicembre 2013, n. 147, abbiano conseguito adeguata formazione, ivi compresi i medici specializzandi iscritti al secondo anno di specializzazione.

2. Il numero massimo di medici privi di specializzazione o certificazione regionale ai sensi della legge n. 147/2013 che potranno erogare prestazioni di cure palliative è fissato nella misura del 40 per cento del personale medico in organico negli *Hospice* e nelle Unità di cure palliative domiciliari, sia per le aziende del Servizio sanitario regionale sia per gli enti accreditati per l'erogazione di cure palliative.

Art. 2.

Aree funzionali per l'interruzione volontaria di gravidanza

1. Ai fini dell'applicazione della legge 22 maggio 1978, n. 194 e successive modificazioni, le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio sanitario regionale istituiscono, laddove non siano già presenti, le aree funzionali dedicate all'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) in seno alle Unità operative complesse di ginecologia e ostetricia.

2. L'Assessore regionale per la salute, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, definisce gli indirizzi relativi al funzionamento e all'organizzazione delle aree funzionali dedicate all'IVG.

3. Le aziende sanitarie e ospedaliere, nell'ambito delle ordinarie procedure selettive di reclutamento già previste nei piani triennali dei fabbisogni di personale, dotano le aree funzionali di cui al comma 1 di idoneo personale non obiettore di coscienza. Qualora le aziende sanitarie e ospedaliere, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro o di successiva obiezione da parte del personale reclutato ai sensi del presente comma, rimangano prive di personale non obiettore, le stesse avviano procedure idonee a reintegrare le aree funzionali del personale non obiettore, nei limiti delle disponibilità delle piante organiche, entro centoventi giorni dalla data della presentazione della dichiarazione di obiezione o della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 3.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18

1. All'art. 1, comma 5, della legge regionale 20 ottobre 2023, n. 18 è aggiunta la seguente lettera:

«*e-bis*) realizzare specifici percorsi di assistenza psicoterapeutica volti a favorire l'elaborazione del lutto da parte dei genitori e degli altri familiari del defunto, con particolare riguardo ai fratelli e alle sorelle.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17

1. All'art. 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «almeno lo 0,2 per cento» sono sostituite dalle parole «almeno lo 0,22 per cento»;

b) al comma 1-*bis* le parole «La riserva dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle parole «La riserva dello 0,22 per cento»;

c) dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. L'Assessore regionale per la salute, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmette alla competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione del presente articolo nel quinquennio precedente, specificando l'impiego delle somme da parte di ogni azienda sanitaria provinciale per ciascuna annualità del quinquennio.»

Art. 5.

Modifica dell'art. 108 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3

1. All'art. 108, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale



25 febbraio 2025, n. 5, dopo le parole «L'esercizio fisico,» sono inserite le parole «sotto il controllo di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate».

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 2025

SCHIFANI

*Assessore regionale
per la salute*
FARAONI

(*Omissis*)

25R00182

LEGGE 5 giugno 2025, n. 24.

Interventi di sostegno e protezione sociale in favore di soggetti inseriti in contesti di criminalità affinché siano "liberi di scegliere".

(*Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 26 del 13 giugno 2025 (n. 16).*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito applicativo

1. La presente legge, in aderenza ai principi costituzionali in materia e nel rispetto delle competenze statali, disciplina, nel territorio della Regione, un sistema coordinato di interventi atti a prevenire la devianza minorile e attivare misure di protezione e assistenza da apprestare in favore dei minorenni, dei loro esercenti la responsabilità genitoriale e dei giovani adulti, che si trovano in una condizione di grave, concreto e attuale pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti

di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con indagati, imputati o condannati per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale o per la sussistenza del legame sopra indicato, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo *status* di collaboratore di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82 o di testimone di giustizia ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6 e successive modificazioni.

Art. 2.

Destinatari

1. Sono destinatari delle misure di assistenza e protezione previste dall'articolo 1 di cui alla presente legge:

a) i minori inseriti in contesti di criminalità organizzata o da essi provenienti, per i quali il Tribunale per i minorenni abbia emesso un provvedimento amministrativo o penale;

b) i minori interessati da procedure di cui agli articoli 330, 333 e 336, ultimo comma, del codice civile, nell'ambito delle quali sia stato emesso un provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale disponendo l'allontanamento dei minori dal contesto familiare ovvero territoriale di appartenenza;


c) i figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale allorquando si ravvisino situazioni pregiudizievoli e condizionanti ricollegabili al degradato contesto familiare, intraneo o contiguo alla criminalità organizzata del territorio;

d) i minori in carico al Tribunale per i minorenni per procedimenti civili instaurati ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e successive modificazioni o ai sensi dell'articolo 609-*decies* del codice penale, nei casi di maltrattamento intrafamiliare legato a dinamiche criminali;

e) i minori e i giovani adulti provenienti da nuclei familiari intranei o contigui alla criminalità organizzata, condannati, ammessi alla messa alla prova o collocati presso i servizi minorili residenziali anche come misura alternativa alla detenzione;

f) i minori sottoposti a protezione e quelli compresi nelle speciali misure di protezione secondo le previsioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2005, n. 138;

g) gli esercenti la responsabilità genitoriale di figli minori destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *f)*, nei casi in cui sia stata accertata dall'autorità giudiziaria la volontà di affrancarsi concretamente dalla cultura mafiosa e di ricevere le misure di assistenza e protezione della presente legge.



Art. 3.

Misure di protezione sociale e assistenza

1. Le misure di protezione sociale e assistenza di cui alla presente legge consistono nella creazione di una rete di supporto educativo, psicologico, sociale, sanitario, logistico, scolastico, economico e lavorativo, in favore dei soggetti di cui all'articolo 2.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, ferme restando le risorse destinate per gli inserimenti in comunità alloggio per minori, destina agli enti locali risorse per gli affidi familiari e le trasferite fuori Regione dei minori ed eventuali familiari.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione pone in essere azioni integrate tendenti, in particolare, a:

a) realizzare in ogni Città metropolitana e capoluogo di libero Consorzio comunale *équipe* multidisciplinari integrate, referenti qualificati e unici a supporto delle autorità giudiziarie competenti di cui all'articolo 4;

b) favorire l'implementazione di azioni finalizzate all'inclusione lavorativa dei giovani adulti e degli adulti di cui al comma 1;

c) creare una rete operativa in grado di accompagnare i minori e i familiari che decidono di seguirli, in attuazione dei provvedimenti giudiziari, sino alla completa integrazione nella nuova realtà sociale, con il pieno raggiungimento di un'autonomia esistenziale e lavorativa.

4. La Regione promuove iniziative rivolte alle famiglie a rischio di condizionamento in ambienti criminali, attraverso il sostegno del genitore che desidera trasferirsi in altra residenza e non ha i mezzi.

Art. 4.

Équipe multidisciplinari integrate

1. Nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto istituzionale, la Regione promuove la stipula di accordi tra le Aziende sanitarie provinciali (ASP), i Servizi sociali degli Enti locali, le Prefetture, le Forze dell'Ordine, i Centri per la Giustizia minorile (CGM) e l'Ufficio scolastico regionale, con il coinvolgimento degli Ambiti territoriali scolastici, volti a istituire presso ciascuna ASP *équipe* multidisciplinari integrate (EMI) quali referenti unici qualificati degli uffici giudiziari competenti.

2. Le EMI agiscono per conseguire i seguenti obiettivi:

a) definire, in aderenza ai principi di cui alla presente legge, una metodologia di approccio in grado di affrontare la specificità del disagio giovanile da trattare, considerandolo nella sua dimensione antropo-culturale, nonché intra familiare;

b) elaborare progetti di aiuto individualizzato (PAI) che rispondano ai bisogni psicologici, socio-sanitari e materiali dei minori e dei giovani adulti da tutelare;

c) elaborare mirate strategie di intervento psicologico in favore dei genitori, anche se detenuti, con l'obiettivo di ridurre l'impatto emotivo dei provvedimenti *de potestate*, al fine di inserirli in adeguati processi rieducativi;

d) fornire assistenza e formazione psicologica a favore degli operatori delle strutture comunitarie, delle case famiglie e delle famiglie affidatarie dei minori allontanati dal contesto ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile o ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1404 e successive modificazioni.

3. Le EMI sono composte dalle seguenti figure:

a) specialisti in neuropsichiatria infantile;

b) referenti degli Enti locali (Servizio sociale territoriale);

c) referenti dell'Ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM);

d) referenti dell'Ufficio scolastico regionale (USR);

e) un mediatore culturale, ovvero un esperto in etnopsichiatria ove presente nelle piante organiche degli enti che partecipano agli accordi di cui al comma 1, in presenza di minori stranieri non accompagnati vittime di circuiti criminali;

f) specialisti in psicologia ovvero in pedagogia, sociologia, psicoterapia, criminologia a seconda dei casi e in coerenza con quanto prescritto dall'Autorità giudiziaria, ove presenti nelle piante organiche degli enti che partecipano agli accordi di cui al comma 1;

g) assistenti sociali delle ASP.

4. Gli accordi di cui al comma 1 disciplinano l'organizzazione, il coordinamento e le modalità di azione di ciascuna EMI, sulla base dei principi di differenziazione e adeguatezza.

5. I responsabili di ciascuna EMI, secondo specifica indicazione dell'autorità giudiziaria competente, curano l'integrazione degli interventi con gli altri specialisti, afferenti ai servizi dell'ASP, siano essi distrettuali o appartenenti ad altri dipartimenti, in relazione alla necessità del singolo caso.

Art. 5.

Disposizioni in materia di formazione dei componenti delle EMI

1. Gli accordi di cui al comma 1 dell'articolo 4 prevedono programmi di formazione e aggiornamento specifici destinati ai componenti delle EMI in materia di psichismo mafioso, studio e prevenzione della devianza criminale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione può stipulare apposite convenzioni con le Università dotate di dipartimenti specializzati nello studio della devianza e dello psichismo mafioso nonché della prevenzione dei fenomeni criminali e della ricerca sullo sviluppo dell'età evolutiva.

Art. 6.

Rapporti con le organizzazioni di volontariato e le associazioni operanti nel settore dell'educazione alla legalità.

1. La Regione promuove la stipula di accordi di programma o di altri accordi di collaborazione con associazioni di volontariato qualificate per l'impegno antimafia, iscritte



nell'apposita sezione del Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS) e operanti nel settore dell'educazione alla legalità, della cittadinanza attiva responsabile e del contrasto al fenomeno mafioso, idonee per l'accoglienza e l'inserimento lavorativo delle persone indicate all'articolo 2, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto dell'Assessorato regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro.

2. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, può stipulare accordi e convenzioni con associazioni, fondazioni, istituti anche di carattere nazionale, impegnati sui temi della legalità, della trasparenza, dell'economia responsabile e della lotta alla criminalità organizzata.

Art. 7.

Interventi di prevenzione primaria e secondaria

1. Al fine di promuovere e diffondere la cultura della legalità e agevolare percorsi di cittadinanza attiva ed educazione alla legalità e di favorire il coinvolgimento degli operatori nelle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi e della criminalità organizzata e mafiosa, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale può stipulare convenzioni con le scuole, le Università, gli ordini e i collegi professionali.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per stimolare le giovani generazioni allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso e per concorrere allo sviluppo di una coscienza civica e democratica, promuove, in particolare, le seguenti iniziative:

a) realizzazione di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della presente legge, avvalendosi della collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle Università;

b) realizzazione, attraverso la collaborazione dell'Ufficio scolastico regionale e degli assessorati regionali competenti, di specifici progetti e di attività, anche attraverso la lettura di libri, la proiezione di film, docu-film, l'instaurazione di dibattiti, finalizzati allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile alla conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, ambientali, politiche e di costume;

c) valorizzazione, tramite premi culturali «Liberi di scegliere» attribuiti dalla Regione, di tesi di laurea e ricerche documentali effettuate da studenti o laureandi su temi riguardanti la lotta alle mafie, la storia delle mafie, i progetti di diffusione della legalità;

d) attivazione di accordi con l'Ufficio scolastico regionale per realizzare iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civica, costituzionale e democratica, alla lotta contro la cultura mafiosa, alla diffusione della cultura della legalità, al mantenimento della memoria delle vittime di mafia e alla corresponsabilità nella comunità regionale, in particolare, tra i giovani, nonché per la realizzazione di iniziative volte anche a fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 8.

Disposizioni in materia di percorsi educativi integrativi e dispersione scolastica

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, in un'ottica di prevenzione dei fenomeni devianti e al fine di predisporre validi strumenti di contrasto alla cultura mafiosa e alla illegalità diffusa, anche per fronteggiare il fenomeno della dispersione scolastica, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 dicembre 2001, n. 489, alla legge del 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni e al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e successive modificazioni, elabora linee di orientamento finalizzate ad attivare nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, percorsi educativi volti allo studio e alla conoscenza critica del fenomeno mafioso, al fine di concorrere allo sviluppo di una coscienza civile e democratica degli studenti, attraverso:

a) attività didattiche integrative, laboratoriali e di ricerca e di indagine sul tema del contrasto alle mafie;

b) attività di documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico, da effettuarsi anche nell'ambito delle visite guidate, tematiche e formative, programmate nell'arco di ogni anno scolastico presso l'Assemblea regionale siciliana per il coinvolgimento diretto dei giovani nella conoscenza delle storie di vittime di mafia negli specifici contesti territoriali anche attraverso incontri con i familiari delle vittime;

c) realizzazione di attività, in raccordo con le direzioni provinciali, finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie e ogni altra attività utile a una reale conoscenza del fenomeno mafioso e delle sue cause, nonché delle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume;


d) incontri con le realtà territoriali impegnate nella lotta alla criminalità organizzata, nonché incontri con persone che, dopo percorsi di recupero, hanno scelto la legalità;

e) lettura di libri, visione di documentari o film che riguardino le storie delle vittime di mafia e abbiano finalità pedagogiche, con obiettivo di stimolare riflessioni critiche;

f) visione di documentari o film che dissacrino il mito mafioso;

g) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro con studenti di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e anti-mafia sociale.

2. Al fine di prevenire e contrastare tempestivamente i fenomeni di abbandono, evasione e dispersione scolastica, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, adotta linee guida per l'adozione di modelli omogenei di rilevazione di dati e raccolta delle segnalazioni anche attraverso la realizzazione di piattaforme informatiche.



3. La Regione adotta, nei confronti delle famiglie che nell'ambito della rilevazione dei dati di cui al comma 2 risultino non ottemperare ai doveri genitoriali dell'obbligo scolastico, sanzioni che prevedano la sospensione, la riduzione o la revoca dei benefici previsti a qualsiasi titolo a sostegno delle famiglie medesime.

4. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale segnala ai soggetti statali e locali che erogano benefici a sostegno delle famiglie quelle che, nell'ambito della rilevazione dei dati di cui al comma 2, non ottemperano ai doveri genitoriali dell'obbligo scolastico e stipula con i medesimi soggetti pubblici protocolli d'intesa affinché adottino sanzioni proporzionate che prevedano la sospensione, la riduzione o la revoca dei predetti benefici.

Art. 9.

Centri di aggregazione e Centri famiglia

1. La Regione, nell'ambito delle attività finanziate a valere sulla quota regionale del fondo nazionale delle politiche per la famiglia, favorisce l'implementazione dei Centri di aggregazione e dei Centri famiglia quali luoghi dove i minorenni e i giovani adulti possano formarsi a una coscienza civica attraverso la relazione, lo scambio interculturale, la mediazione dei conflitti, l'ascolto, il sostegno scolastico e psicologico, la promozione delle risorse individuali.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Dalle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, 3 lettera b) e 4, e agli articoli 4, 6, 7, 8 e 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, limitatamente all'inserimento nelle comunità alloggio per minori, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e si fa fronte agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Gli oneri per l'attuazione delle misure riguardanti gli affidi familiari e le trasferte fuori Regione dei minori e degli eventuali familiari, sono quantificati, in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2025, in euro 100.000,00. Per gli anni successivi, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, si rinuncia per la quantificazione dell'onere annuo alla legge di bilancio regionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), quantificati in 1.000 migliaia di euro, si provvede con le risorse del PO FSE+ Sicilia 2021/2027, a valere sulle disponibilità dell'Obiettivo specifico ESO 4.11, codice di intervento 162.

4. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 sono quantificati, per l'esercizio finanziario 2025, in euro 815.330,88.

5. Agli oneri di cui ai commi 2 e 4, si provvede, per l'esercizio finanziario 2025, mediante riduzione di euro 915.330,88 dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella «A» - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 5 giugno 2025

SCHIFANI


*Assessore regionale
per la famiglia,
le politiche sociali e il lavoro*
ALBANO

*Assessore regionale
per l'istruzione
e la formazione professionale*
TURANO


*Assessore regionale
per la salute*
FARAONI

(Omissis).

25R00183



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 6 0 2 1 4 *

€ 2,00

